



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301 P.I. 00550200307
Tel. 0432 985266 Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

Protocollo n° 5085

Ordinanza n° 15/2020

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» le cui disposizioni risultano essere efficaci fino alla data del 14 luglio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07 agosto 2020, con cui le misure disposte dal succitato decreto del 11 giugno 2020 sono prorogate fino al 07 settembre 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, con cui è stata prorogata 15 ottobre 2020 la dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata dal Consiglio dei Ministri in data il 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il nuovo incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di chiusura dei campi di sfogo adiacenti la palestra comunale al fine di perseguire l'obiettivo di limitare al massimo il formarsi di assembramenti;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti locali),

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti sopradescritti, la chiusura dei campi di sfogo adiacenti la palestra comunale, fino al 15 ottobre 2020 in forma libera. Gli stessi potranno essere utilizzati da associazioni che dovranno garantire la responsabilità all'uso e l'applicazione di tutte le prescrizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

RENDE NOTO

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale che dispone: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00".

La Polizia Locale è incaricata del controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata in Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.1990 n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà proporre ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Municipale, 04 settembre 2020



IL SINDACO
- Amedeo PASCOLO -